



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 27/05/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 20/05/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/07/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro eccependo:

- che l'addebito della rata di € 420,00 alle mensilità di luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020 e ottobre 2020, per complessivi di € 1.680,00, costituisce un indebito, in quanto tali importi erano già stati trattenuti;
- la nullità delle commissioni di intermediazione, pari ad € 4.646,59, in quanto la conclusione del contratto è avvenuta attraverso un soggetto che ha operato quale "procuratore" della Finanziaria in violazione del principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito, sancito dall'art. 2 del D.P.R. n. 287/2000;
- il diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 5.190,42 a titolo di *costi recurring e up front*, come da prospetto accluso;
- l'erronea applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 125 sexies, commi 2 e 3, TUB, in quanto privo di "effettiva giustificazione".

Pertanto chiede di:

*"1. Accertare e dichiarare il diritto del [ricorrente] alla corretta ed integrale restituzione del costo totale del finanziamento e degli interessi determinati in complessivi € 5.190,42, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento da parte [dell'intermediario], o nella diversa maggiore o minore misura o secondo il diverso criterio di calcolo ritenuto di giustizia.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2. *Accertare e dichiarare il diritto del [ricorrente] alla corretta ed integrale restituzione dell'importo di € 1.680,00 indebitamente trattenuto dall'intermediario.*

3. *Accertare e dichiarare vessatorie o comunque contrarie alle previsioni di legge, le clausole del contratto che non prevedono il rimborso degli oneri up front".*

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che il contratto è stato sottoscritto dal ricorrente per il tramite di un agente in attività finanziaria dell'intermediario, iscritto all'OAM, come chiaramente riscontrabile dal contratto, mentre l'art. 128-sexies TUB si applica alla diversa figura del mediatore creditizio;
- la chiara ripartizione dei costi up front e dei costi *recurring* in contratto;
- la congruità delle somme restituite in applicazione del criterio della curva degli interessi per la parte *recurring* delle commissioni in favore dell'intermediario (€ 522,34), così come previsto in contratto, nel modulo SECCI e nel piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente, da cui risultano gli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento;
- l'intervenuto rimborso di € 13,02 a titolo di "*spese di invio comunicazioni periodiche*", calcolato, secondo quanto previsto in contratto, applicando il metodo *pro quota*;
- quanto alle "*commissioni di distribuzione*", che queste sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento (allega copia della fattura emessa dall'Intermediario del Credito e la relativa contabile);
- la non applicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 nei rapporti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa l'efficacia retroattiva dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
- che le rate indicate alla voce quote insolute del conteggio estintivo, sono quelle relative alle mensilità di luglio 2016, agosto 2016 e settembre 2016, mentre i cedolini della pensione prodotti agli atti sono relativi alle mensilità di luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020 e ottobre 2020;
- di avere rimborsato le rate che l'Ente pensionistico ha corrisposto oltre la data di estinzione del prestito e in particolare, agosto 2020, settembre 2020 e ottobre 2020, mediante assegno circolare di € 1.260,00, spedito presso la residenza del ricorrente e regolarmente recapitato in data 15.10.2020;
- che la rate di luglio 2020 non deve essere restituita perché è stata pagata con trattenuta sulla pensione e non anche all'interno del versamento per l'estinzione anticipata; precisa che il conteggio estintivo non includeva tale rata tra quelle insolute;
- la legittimità della commissione di estinzione anticipata applicata di € 253,06 in conformità all'art. 125 sexies comma 2 del TUB;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, in quanto si tratta di una imposta versata all'Erario.

Chiede, pertanto, di non accogliere il ricorso.

Nelle repliche il ricorrente ribadisce che le quote di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 sono state addebitate nel conteggio estintivo nonché decurtate in busta paga dall'ente pensionistico, come si evince dai cedolini di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 prodotti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Afferma, quindi, di avere diritto al rimborso del costo totale del credito, secondo il criterio *pro rata temporis* in applicazione dei principi sanciti dalla Sentenza Lexitor *“che impone una riduzione rigida e proporzionata di tutti i costi”*.

Fa presente di avere diritto anche ad € 1.140,75 a titolo di interessi non rimborsati, determinati secondo il criterio della curva degli interessi, tenuto conto che in conteggio estintivo, a fronte di interessi complessivi per € 9.702,44, è stato detratto l'importo di € 8.561,69. Ribadisce la nullità delle commissioni dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 287/2000, nonché dell'art. 128 *sexies* TUB. Rileva che *“essendo le commissioni per provvigioni all'intermediario del credito pari a 4.646,59 euro, l'importo ancora dovuto in applicazione del metodo pro rata temporis sarà pari a 4.124,25 euro”*. Al riguardo eccepisce il valore probatorio della fattura e della documentazione allegata dall'intermediario.

Evidenzia di avere diritto, secondo il criterio *pro rata temporis*, anche al rimborso delle commissioni *up front*, quali le spese di istruttoria e le spese di bollo. In merito alla eccepita non applicabilità della Sentenza Lexitor, fa presente che secondo il Coll. di Coord., dec. n. 26525/2019: *“(...) le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass. n.5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale”*.

Pertanto chiede di: *“1. Accertare e dichiarare il diritto del [ricorrente] alla corretta ed integrale restituzione del costo totale del finanziamento e degli interessi determinati in complessivi € 5.190,42, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, con condanna al pagamento da parte [dell'intermediario] o nella diversa maggiore o minore misura o secondo il diverso criterio di calcolo ritenuto di giustizia.*

*2. Accertare e dichiarare vessatorie o comunque contrarie alle previsioni di legge, le clausole del contratto che non prevedono il rimborso degli oneri up front”*.

Nelle controrepliche l'intermediario eccepisce l'inammissibilità della richiesta di restituzione degli interessi, proposta dal ricorrente per la prima volta in sede di repliche.

Evidenzia che il ricorrente ha versato le quote insolute relative al 2016 solo in sede di estinzione anticipata. Peraltro, evidenzia che il ricorrente domanda il rimborso delle rate di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016, ma allega i cedolini pensione dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020.

Con riferimento alla presunta nullità della commissione dell'Intermediario del Credito, ribadisce che in sede di conclusione del contratto è intervenuto un Agente in attività finanziaria e non un mediatore creditizio. Ribadisce la non rimborsabilità degli oneri erariali.

Insiste, pertanto, per il non accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la domanda di rimborso integrale della commissione di anticipata estinzione non trova corrispondenza nel contenuto del reclamo, relativo solo al rimborso di commissioni e oneri *recurring* e *up front* e di quote indebitamente trattenute.

Il Collegio, in conformità al consolidato orientamento di questo Arbitro, ritiene che si configuri una *mutatio libelli*, in quanto la modificazione è rivolta ad introdurre un *petitum* più ampio, e pertanto dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso integrale della commissione di anticipata estinzione.

Parimenti inammissibile risulta la domanda di rimborso di interessi scalari, in quanto proposta per la prima volta in sede di repliche, ciò che – per consolidato orientamento dei



Collegi territoriali – determina una violazione del principio del contraddittorio (in termini *ex multis* Coll. Bari, dec. n. 14723/2020; Coll. Milano, dec. n. 3217/2017).

Con riferimento alla domanda di restituzione integrale delle commissioni di intermediazione, rispetto alle quali il ricorrente sostiene che il contratto è stato concluso da *“un soggetto che ha operato quale “procuratore” della Finanziaria, dunque in stretto collegamento con essa, in aperta violazione”* dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e dell'art. 128-sexies, co. 4, T.U.B, che sancisce il principio dell'indipendenza dell'intermediario del credito, si ricadrebbe nella fattispecie illecita qualora vi fosse stata *“sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento a parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso”* (così Coll. Coordin., dec. n. 26526/2019, che ritiene che in tal caso, *“ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito”*).

Tuttavia questo Collegio reputa che nel caso di specie non ricorrano gli elementi sopra descritti. Il contratto *de quo* è stato stipulato in data 20/05/2016, tramite un procuratore dell'intermediario, che ha sottoscritto il contratto. È anche intervenuto un agente dell'intermediario per l'identificazione delle parti e l'autenticazione delle firme apposte in calce ai contratti; non risulta in atti, al contrario, alcun incarico di mediazione sottoscritto dal cliente, né sussistono altri elementi probatori dell'intervento di un mediatore creditizio.

La domanda di restituzione integrale della commissione pertanto non merita accoglimento. Con riferimento alla domanda di rimborso della quota di costi *recurring* e *up front* per l'anticipata estinzione del finanziamento, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie questo Collegio rileva quanto segue.

Quanto alle commissioni per l’intermediario del credito, il contratto riporta una ripartizione della voce di costo tra quota ripetibile e quota non ripetibile, ma entrambe le quote (come risulta dalla documentazione contrattuale in atti) contengono il riferimento ad attività relative all’intera durata del prestito (ad es. “acquisizione della provvista”); di conseguenza, in conformità al più recente orientamento condiviso dai Collegi, l’intero importo della commissione va considerato di natura *recurring* e rimborsato *pro rata temporis*. Quanto alle commissioni di distribuzione, anch’esse vanno considerate *recurring* e rimborsate *pro rata temporis*, giacché riferite anche ad attività (ad es. “pubblicità” e “presidio del territorio”) relative all’intera durata del prestito (v. in termini Coll. Bari, dec. n. 101211/2021).

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti e risultanti in atti:

durata del finanziamento ▶	120					
rate scadute ▶	49					
rate residue	71					
TAN ▶	4,90%					
						% restituzioni
						- in proporzione lineare 59,17%
						- in proporzione alla quota 37,47%
	restituzioni					
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
commissione intermediari ( <i>recurring</i> )	€ 4.646,59	€ 2.749,23	€ 1.741,13		€ 522,34	€ 2.226,89
comm. di distribuzione ( <i>recurring</i> )	€ 1.764,00	€ 1.043,70	€ 660,99			€ 1.043,70
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0
tot rimborsi ancora dovuti						€ 3.271
interessi legali						si ▼

La richiesta di rimborso dell’importo di € 13,02 per “oneri non espressamente ricondotti a una specifica voce commissionale” si riferisce in realtà all’importo già rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di spese invio comunicazioni periodiche, sicché non può trovare accoglimento. Parimenti va respinta la domanda di rimborso degli oneri erariali, per i quali l’orientamento condiviso dai Collegi ritiene che non siano rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l’art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l’intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest’ultimo.

Il ricorrente domanda, infine, il rimborso di € 1.680,00 per quattro rate del prestito che asserisce essere state illegittimamente addebitate sui ratei della pensione di luglio, agosto,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

settembre e ottobre 2020, in quanto già addebitate in sede di conteggio estintivo; peraltro, nel conteggio estintivo in atti risultano addebitate le rate di luglio, agosto e settembre 2016.

In proposito l'intermediario rappresenta che l'addebito di tre quote insolute in sede di conteggio estintivo è stato determinato dalla non corrispondenza tra la data di decorrenza giuridica del finanziamento (luglio 2016) e la data di avvio delle trattenute (ottobre 2016). A questo proposito allega una nota dell'Ente previdenziale, da cui risulta che lo stesso non avrebbe recuperato le rate "arretrate scadute e non corrisposte relative ai mesi precedenti a quello di effettivo avvio delle trattenute sulla pensione".

Le tre rate di agosto, settembre e ottobre 2020, indebitamente trattenute, sono state oggetto di un successivo rimborso da parte dell'intermediario, che ha provveduto alla restituzione dopo l'estinzione del finanziamento, facendo pervenire al ricorrente assegno circolare dell'importo di € 1.260, copia del quale è stata prodotta in atti dall'intermediario. Non pare invece a questo Collegio che la rata di luglio 2020 sia stata indebitamente trattenuta, poiché l'estinzione del finanziamento è avvenuta a far data da agosto 2020, come risulta dal conteggio estintivo in atti, riferito proprio al mese di luglio 2020. Pertanto, la domanda restitutoria non risulta fondata e va respinta.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.271,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS